



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 33

OGGETTO: Ordinanze n. 24 del 12 marzo 2020, n. 25 del 13 marzo 2020 e n. 31 del 24 marzo 2020: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" – Proroga termine.

IL SINDACO

Richiamate:

- l'ordinanza n. 24 del 12 marzo 2020 con la quale si ordina con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del giorno 25 Marzo 2020:

- la chiusura dei cimiteri comunali precisando che l'ingresso nei cimiteri avverrà esclusivamente per ammettere i feretri da tumulare/inumare; in tali frangenti non sarà possibile consentire la celebrazione del rito funebre ma esclusivamente la benedizione impartita dall'autorità religiosa alla presenza dei soli parenti stretti, nonché, onde garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali. Durante queste ultime operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi in numero non superiore a 2 per defunto;

- la chiusura e il divieto di ingresso nei parchi giochi pubblici;

- la chiusura dei mercati ambulanti, rionali e di quartiere;

- l'apertura del mercato annonario SOLO per le attività dirette alla vendita di SOLI generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 lettera d), del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 08.03.2020, adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";

- l'apertura del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ad esclusione della fascia oraria per le contrattazioni con i privati consumatori (ore 8/9), adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";

- l'apertura del "Mercato dei Fiori" comunale adottando i "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale";

- ove è consentita l'apertura (mercato annonario, mercato ortofrutticolo all'ingrosso e Mercato dei Fiori) restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore.

- L'ordinanza n. 25 del 13 marzo 2020 con la quale si ordina con decorrenza immediata e fine alle ore 24.00 del giorno 25 marzo 2020:

che per l'apertura al pubblico del mercato annonario restano fermi i giorni e gli orari di apertura attualmente in vigore, con l'eccezione dell'orario di vendita al pubblico del sabato che viene stabilito dalle ore 6,00 alle ore 13,30;

➤ L'ordinanza n. 31 del 24 marzo 2020 con la quale si ordina

- che il termine di scadenza delle ordinanze n. 24 del 12 marzo 2020 e n. 25 del 13 marzo 2020 è prorogato fino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020;

Visti i provvedimenti emanati successivamente alla data del 24 marzo 2020

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, recante “Modifiche al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID – 19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- la circolare del Ministero della Salute del 1 aprile 2020, prot. 0011285, ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

Vista l'istanza dell'Associazione Commercianti Mercato Annonario Sanremo, acquisita al prot. gen. con il nr. 24269 del 31.3.2020, con la quale viene chiesta una deroga agli orari attualmente stabiliti per l'apertura straordinaria del mercato annonario dalle ore 6.00 alle ore 19.00 nella giornata di sabato 11 aprile 2020 – vigilia di Pasqua;

Ritenuto che l'adozione di un orario di apertura al pubblico più ampio alla vigilia della festività di Pasqua, quando è previsto un considerevole incremento di afflusso di acquirenti, possa determinare un positivo effetto preventivo volto a evitare assembramenti di persone come prescritto nei provvedimenti in materia di COVID – 19;

Visto l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo.
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nella stesso articolo;

Ritenuto di dover prorogare l'efficacia delle ordinanze n. 24 del 12 marzo 2020, n. 25 del 13 marzo 2020 e 31 del 24 marzo 2020 fino alle ore 24.00 del 13 aprile 2020, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 e per i motivi espressi in premessa nello stesso provvedimento;

Dato atto che tutto quanto d'altro previsto, ordinato, disposto e avvertito con le richiamate ordinanze sindacali n. 24 del 12 marzo 2020, n. 25 del 13 marzo 2020 e n. 31 del 24 marzo 2020, rimane invariato;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Che il termine di scadenza delle ordinanze n. 24 del 12 marzo 2020, n. 25 del 13 marzo 2020 e n. 31 del 24 marzo 2020 è prorogato fino alle ore 24,00 del giorno 13 aprile 2020.

Esclusivamente nella giornata di sabato 11 aprile 2020 – vigilia di Pasqua - l'apertura al pubblico del mercato annonario è dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dell'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020 è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

DISPONE che

La presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

I dipendenti del servizio mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione della presente ordinanza

AVVERTE Che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)